

Circolare n°: 01/2019

**Oggetto:** *La Legge di Bilancio 2019: pubblicato in G.U il testo definitivo*

**Sommario:** Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è stata approvata in via definitiva la Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30.12.2018).

**Il testo ufficiale conferma e amplia, alla luce dei vari emendamenti, le misure contenute nel disegno di legge dello scorso ottobre.**

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

Tra le diverse novità della manovra si segnalano:

- l'ampliamento del regime forfetario a 65.000 euro di ricavi/compensi e l'introduzione della flat tax per il 2020;
- la proroga degli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni edilizie e sulle riqualificazioni energetiche, e del bonus per la sistemazione a verde degli immobili;
- l'introduzione di un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti e la revisione della disciplina fiscale delle perdite d'impresa;
- la conferma di parte delle agevolazioni fiscali e finanziarie a sostegno delle imprese (iper-ammortamento, bonus formazione 4.0, credito ricerca e sviluppo e Sabatini).

***Con la presente circolare evidenziamo sommariamente le principali misure di carattere fiscale contenute nella Legge di Bilancio in vigore dallo scorso 1° gennaio.***

*Si segnala che nei prossimi contributi verranno forniti maggiori chiarimenti sulle misure di seguito presentate.*

**Indice:** \_\_\_\_\_

- P.1 \_\_\_\_\_ FISCO
- P.2 \_\_\_\_\_ MISURE PER LE IMPRESE
- P.3 \_\_\_\_\_ BONUS FISCALI
- P.4 \_\_\_\_\_ ALTRE MISURE

FISCO: \_\_\_\_\_

Sono oggetto di proroga le disposizioni relative alla riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, mentre sono differiti gli aumenti delle aliquote IVA.

Da segnalare, inoltre, la riproposizione, rispetto alla Legge di Bilancio 2018, dell'agevolazione relativa all'assegnazione di beni ai soci ed estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale e la rivalutazione dei beni d'impresa.

Confermata anche l'estensione del regime forfetario per il 2019 e la flat tax per le partite iva con ricavi da 65.000 euro a 100.000 euro a decorrere dal 2020.

**Estensione regime forfetario**

E' confermata l'estensione del regime forfetario ai soggetti con ricavi/compensi non superiori a € 65.000.

*Per un approfondimento specifico della misura rinviamo alla ns. circolare dedicata n. 2/2018.*

**Flat tax 2020**

A decorrere dal 2020 è confermata l'introduzione della "flat tax" per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che abbiano conseguito ricavi/compensi **compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione. Si segnala che la presente misura richiede la preventiva autorizzazione dell'Unione Europea.

In particolare, tali soggetti potranno applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, **determinato nei modi ordinari (quindi in maniera analitica, ossia sulla differenza tra ricavi e costi)**, un'aliquota sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP **pari al 20%**.

Ai fini della determinazione del limite di ricavi/compensi:

- non rilevano gli eventuali ulteriori componenti positivi indicati in dichiarazione per migliorare il profilo di affidabilità ai fini ISA;
- in caso di esercizio contemporaneo di più attività si considera la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività esercitate.

I ricavi/compensi non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto da parte del sostituto d'imposta. Il contribuente rilascia apposita dichiarazione attestante che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

I contribuenti (persone fisiche) che applicano l'imposta sostitutiva:

- a) non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte. Tuttavia nella dichiarazione dei redditi va indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi;
- b) sono esonerati dall'applicazione dell'IVA e dai relativi adempimenti, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica.

Non possono applicare il nuovo regime i soggetti seguenti:

- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari per la determinazione del reddito
- soggetti non residenti, salvo quelli residenti in uno Stato UE/SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che in via esclusiva/prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, DL n. 331/93;
- soggetti che svolgono attività d'impresa o di lavoro autonomo che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5, TUIR, ovvero che controllano direttamente o indirettamente srl, associazioni in partecipazione esercenti attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore/lavoratore autonomo.

E' prevista inoltre l'esclusione dall'applicazione del nuovo regime per le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente/indirettamente riconducibili ai citati datori di lavoro.

### **Tassazione ridotta utili reinvestiti**

Viene introdotta a decorrere dal 2019, un particolare regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti da società di capitali. Tali soggetti potranno assoggettare il reddito complessivo netto all'aliquota IRES del 15% per la parte corrispondente all'utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla seguente somma:

- **degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi** (di cui all'articolo 102 TUIR), anche in leasing, ad eccezione di immobili e veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. Per ciascun periodo d'imposta l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni materiali strumentali acquistati dal 1° gennaio 2019 nei limiti dell'incremento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammissibili al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali nuovi dedotte nell'esercizio;
- **del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.** Tale personale deve essere destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e si deve verificare l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018.

Ai fini del computo rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

N.B. l'agevolazione spetta anche agli imprenditori individuali e alle snc/sas in contabilità ordinaria e per i soggetti in contabilità semplificata, a condizione che siano

integrate le scritture contabili previste dall'art. 2217 comma 2 con apposito prospetto da cui evincere la destinazione della riserva.

Per tali soggetti, l'IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

### **Regime fiscale perdite d'impresa**

La manovra riscrive la disciplina delle perdite fiscali di cui all'art 8 del Tuir. La previgente disciplina disponeva infatti che:

- 1) **le perdite da imprese in contabilità ordinaria** e da partecipazione in società di persone in contabilità ordinaria possono essere compensate con redditi della stessa natura e per l'eccedenza il riporto ai successivi periodi;
- 2) **le perdite da società di capitali** e da partecipazione in società di capitali trasparenti possono essere compensate con redditi della stessa natura e per l'eccedenza il riporto illimitato ai periodi successivi in misura non superiore all'80% del reddito conseguito;
- 3) **le perdite da imprese in contabilità semplificata** e da partecipazione in società di persone in contabilità semplificata e per quelle conseguite da lavoratori autonomi, possono essere compensate con altri redditi (di qualsiasi natura) e l'impossibilità del riporto ai periodi successivi.

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio è confermato che "a regime" per le **imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria**, nonché **per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria** si applicano le stesse regole previste per le società di capitali (pto 2).

Inoltre limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata e a quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata la disciplina subisce le seguenti deroghe in via transitoria:

- le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
- le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

Viene ulteriormente prevista una disciplina transitoria per le perdite maturate nel 2017 dai soggetti in contabilità semplificata con rimanenze di magazzino rilevanti a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa. Per tali soggetti le perdite, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura):

- sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
- sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

#### **Credito d'imposta adeguamento registratori di cassa**

E' istituito un contributo, sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24, per l'acquisto e/o adattamento degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di € 250 in caso di acquisto e di € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.

L'utilizzo del credito in esame è consentito a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata annotata la fattura d'acquisto ed è stato pagato, con modalità tracciate, il relativo corrispettivo.

#### **Cedolare secca immobili commerciali**

E' confermata l'introduzione della cedolare secca del 21% **ai nuovi contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1** (negozi e botteghe) **di superficie fino a 600 mq**, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

#### **Estromissione agevolata immobile**

E' stata (ri)proposta, dopo che la Finanziaria 2018 ne aveva chiuso i termini, l'estromissione dell'immobile da parte **dell'imprenditore individuale**. L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2019:

- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2018;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2019

E' inoltre richiesto il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:

- nella misura del 60% entro il 30.11.2019;

- il rimanente 40% entro il 16.6.2020.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

### **Rivalutazione beni di impresa**

Viene altresì riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES/IRAP pari al 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione del bene prima dell'inizio del 4° esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale dal 01.01.2022) la plusvalenza è calcolata con riferimento al costo ante rivalutazione (ossia la rivalutazione non è efficace). Inoltre le imposte sostitutive vanno versate in una soluzione entro il termine di versamento previsto per il saldo IRES.

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

La manovra prevede la riapertura dei termini per rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/usufrutto;

alla data dell'1.1.2019, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima e al versamento dell'imposta sostitutiva è fissato al 30.6.2019.

È stata aumentata l'imposta sostitutiva dovuta sul valore periziato del bene che risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- 11% (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate;
- 10% (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate;
- 10% (in precedenza 8%) per i terreni.

### **Neutralizzazione aumenti IVA**

Nella versione definitiva del testo di Legge non è prevista l'attivazione delle clausole di salvaguardia, e pertanto le aliquote IVA per il 2019 rimangono fissate al:

- 10% per l'iva ridotta
- 22% per l'iva ordinaria.

A decorrere dal 2020, salvo sterilizzazioni, le aliquote passeranno al 13% per l'iva ridotta e al 25,2% per l'iva ordinaria (26,5% dal 2021).

## **MISURE PER LE IMPRESE:**

---

Sono confermate le agevolazioni in materia di iper-ammortamento e bonus formazione 4.0, mentre sono apportate alcune modifiche alla disciplina del credito ricerca e sviluppo.

### **Iper-ammortamento**

Viene disposta la proroga dell'iper ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale, ricompresi nella Tabella A della Finanziaria 2017:

- entro il 31.12.2019;
- ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.



La maggiorazione risulta ora differenziata in relazione al costo di acquisizione degli investimenti. In sede di approvazione è stato previsto che la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti fino a € 2,5 milioni è applicabile nella misura del 170% (in precedenza 150%):

- 170% fino a 2,5 milioni;
- 100% da 2,5 a 10 milioni;
- 50% da 10 a 20 milioni;
- 0% oltre 20 milioni.

È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia dell'incremento del costo di acquisizione del 40%.

Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere/perito industriale/ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A/B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

La Legge di Bilancio 2019 non prevede la proroga del "super-ammortamento" ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (che pertanto risulta applicabile agli investimenti effettuati fino al 31.12.2018 ovvero 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia (stato) accettato il relativo ordine e siano (stati) pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

#### **Bonus formazione 4.0**

E' stato prorogato al 2019 il bonus "Formazione 4.0" con un limite massimo agevolabile di € 300.000 per ciascun beneficiario (per le grandi imprese il limite è ridotto a € 200.000).

La misura dell'agevolazione è differenziata a seconda della dimensione dell'impresa, come di seguito:

- 50% per la piccola impresa;

- 40% per la media impresa;
- 30% per la grande impresa.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

Tale relazione, nel caso di attività di formazione organizzate internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso in cui le attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni all'impresa, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto formatore esterno.

### Credito d'imposta ricerca e sviluppo

La legge di Bilancio 2019 contiene una rimodulazione della disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. In particolare, viene disposta:

- l'estensione dell'ambito temporale di applicazione della misura dal 2015 al 2020;
- la riduzione dell'ammontare massimo del beneficio attribuibile al singolo beneficiario in ciascun periodo d'imposta (**da 20 milioni a 10 milioni di euro**);
- la rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili. In particolare, la percentuale del 50% viene mantenuta, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all'impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di ricerca e sviluppo commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi equiparati ovvero start-up innovative residenti ed indipendenti;

- l'inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale.

Si segnala altresì che già a decorrere dal 2018:

- non è più prevista l'allegazione al bilancio della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti in merito all'effettivo sostenimento delle spese. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta il soggetto è comunque tenuto all'obbligo di certificazione delle spese;
- è previsto l'obbligo di predisporre una relazione tecnica illustrativa dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione dei lavori ammissibili al credito d'imposta.

### **Nuova Sabatini**

Viene rifinanziato per il periodo 2019-2024 il fondo per l'accesso ai finanziamenti agevolati per l'acquisto di beni strumentali. La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e prevede l'accesso a finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuove ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali.

### **Voucher manager**

Viene istituito per le PMI un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0.

Sono oggetto dell'agevolazione l'acquisto di consulenze di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale nell'ambito del Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Il contributo è riconosciuto per ciascun periodo d'imposta agevolato:

- Per le Piccole imprese, in misura pari al 50% dei costi sostenuti, entro il limite massimo di 40.000,00 euro.
- Per le medie imprese, in misura pari al 30% dei costi sostenuti, entro il limite massimo di 25.000,00 euro.

#### **Detrazioni fiscali start-up innovative**

Sono state potenziate le detrazioni/deduzioni per i soggetti che investono nel capitale di PMI e startup innovative.

In particolare la detrazione/deduzione **passa dal 30% al 40%** nella forma di:

- detrazione IRPEF (per le persone fisiche), per un importo non superiore a 1.000.000 di euro per ciascun periodo d'imposta;
- deduzione dal reddito imponibile (per le persone giuridiche) per un importo non superiore a 1.800.000 euro, per ciascun periodo d'imposta.

Viene inoltre previsto che in caso di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovativa da parte di soggetti passivi IRES, **la percentuale è aumentata, per il 2019, dal 30% al 50%** a condizione che l'intero capitale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

#### **BONUS FISCALI:**

---

Viene confermata la proroga degli sgravi fiscali attualmente in vigore per gli interventi di recupero edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché il bonus per gli interventi di sistemazione a verde degli immobili.

##### **a. Riqualificazione energetica**

Viene prorogata al 31.12.2019 la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% tra i quali sono ricompresi anche:

- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, se l'efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e l'intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di

termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

- la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;
- l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

La detrazione al 50% per le spese sostenute per gli interventi di:

- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013.

La "proroga" non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali in quanto la relativa detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021.

#### **b. Recupero edilizio**

È confermata anche la proroga per le spese sostenute fino al 31.12.2019 (anziché 31.12.2018), della detrazione ai fini IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR, nella misura del 50% e su un importo massimo di € 96.000.

#### **c. Bonus mobili ed elettrodomestici**

È confermata la proroga fino al 31.12.2019 della detrazione IRPEF del 50% per le spese relative all'acquisto di mobili/grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione, in 10 quote annuali di pari importo (fino ad un massimo di 10.000 euro) relativamente alle spese sostenute nel 2019 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2018.

#### **d. Bonus verde**

Viene ripresentata anche per il 2019 la **detrazione IRPEF del 36%**, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

#### **ALTRE MISURE:**

---

#### **Credito d'imposta materie plastiche da raccolta differenziata**

Viene confermato per il biennio 2019-2020, il **credito d'imposta nella misura del 36%** delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti che siano realizzati con materiali derivanti da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui o derivati dalla raccolta differenziata della carta e alluminio.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo annuale di 20.000 euro per beneficiario. Il credito deve essere indicato in dichiarazione relativa al periodo d'imposta di sostenimento e non concorre alla formazione della base imponibile del reddito né di quella ai fini IRAP.

#### **Abrogazioni**

E' prevista l'abrogazione delle seguenti disposizioni/agevolazioni:

- 1) **Imposta sul reddito d'impresa (IRI)**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (in generale dal 2018);
- 2) **Agevolazione ACE** a partire dal 2019. Tuttavia continua a trovare applicazione la disposizione relativa all'eccedenza ACE 2018 la quale potrà essere riportata

(e dedotta) nei periodi d'imposta successivi ovvero trasformata in credito d'imposta ai fini IRAP;

- 3) **Credito d'imposta** pari al 10% dell'IRAP lorda, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D. Lgs. n. 446/97, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

### Incentivi e disincentivi nuove autovetture

Per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia dall'1.3.2019 al 31.12.2021 **un veicolo di categoria M1** nuovo con prezzo di listino inferiore a 50.000 euro (iva esclusa) è riconosciuto un contributo parametrato alle emissioni di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub> g/Km) sulla base della tabella seguente.

Emissioni g/Km	Contributo, in caso di rottamazione di un veicolo Euro 1, 2, 3, 4
0-20	€ 6.000
21-70	€ 2.500
Emissioni g/Km	Contributo, in assenza di rottamazione di un veicolo Euro 1, 2, 3, 4
0-20	€ 4.000
21-70	€ 1.500

E' previsto invece un "disincentivo" (maggiore imposta) per i soggetti che acquistano, anche in leasing, dal 01.03.2019 al 31.12.2021 **un veicolo di categoria M1** nuovo con emissioni di biossido di carbonio eccedenti la soglia di 160 CO<sub>2</sub> g/km.

Emissioni g/Km	Imposta
161-175	€ 1.000
176-200	€ 1.600
201-250	€ 2.000
>250	€ 2.500

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

Cordiali saluti

**Studio Brunello e Partner**  
**Dr. Fabio Pavan**